

Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile

12 settembre 2016

Revisione dell'ordinanza sullo stato civile (OSC) e dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)

Protezione extraprocessuale dei testimoni, pubblicazione di fatti di stato civile, vigilanza, rilevamento sistematico

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Indice

Si	Sintesi4				
1.	In gene	rale	. 4		
2.	Elenco	dei partecipanti	. 5		
3.	Osserv	azioni generali	. 5		
	3.1 Val	utazione complessiva della revisione	. 5		
	3.1.1	Approvazione senza riserve	. 5		
	3.1.2	Approvazione di massima e astensione	. 5		
	3.1.3 Os	sservazioni generali	. 5		
	3.1.4	Rifiuto	. 6		
	3.1.5	Rinuncia totale o parziale ad esprimersi	. 6		
4.	Valutaz	ione delle singole modifiche dell'OSC	. 6		
	4.1 Art.	. 2 cpv. 2 lett. c P-OSC (Uffici dello stato civile speciali)	. 6		
		. 6a cpv. 3 e 47 cpv. 2 lett. f P-OSC (Registri dello stato civile e forma de ne)			
	4.2.1	Approvazione	. 6		
		. 15 cpv. 1 secondo periodo e art. 15 <i>b</i> P-OSC (Protezione extraprocessuale o			
	4.3.1	Panoramica	. 7		
	4.3.2	Osservazioni generali	. 7		
	4.4 Art.	. 23 cpv. 2 lett. c OSC (nessuna modifica prevista nel progetto)	. 9		
	4.5 Art.	. 34 cpv. b e b ^{bis} P-OSC	. 9		
	4.5.1	Panoramica	. 9		
	4.5.2	Osservazioni pervenute	. 9		
	4.6 Art.	. 35 cpv. 6 P-OSC (Autorità competente, forma e termine per la notificazione)	10		
	4.6.1	Approvazione senza riserve	10		
	4.6.2	Approvazione formale	10		
	4.7 Art.	. 49 cpv. 1 lett. a e b P-OSC	10		
	4.8 Art.	. 52a P-OSC (All'Ufficio federale di polizia)	11		
	4.9 Art.	. 57 P-OSC (Pubblicazione di fatti di stato civile)	11		
	4.9.1	Panoramica	11		
	4.9.2	Pareri in linea di massima favorevoli	11		
	4.9.3	Pareri contrari			
		. 84 cpv. 1, 2 e 5, 85 cpv. 2 e 3, 86 cpv. 2 nonché 96 cpv. 2 P-OSC			
	4.11 Art.	. 90 cpv. 1 e 2 P-OSC			
	4.11.1	Approvazione	13		
	4.11.1	Rifiuto	13		

4.1	2 Ar	t. 92a cpv. 1 OSC (nessuna modifica prevista dal progetto)	14			
4.1	3 Ar	t. 92 <i>a</i> cpv. 1 ^{bis} P-OSC	14			
4.1	4 92	2b cpv. 1 ^{bis} P-OSC	14			
4.1	5 Ar	t. 92 <i>c</i> cpv. 1 e 1 ^{bis} P-OSC	14			
4	.15.1	Pareri favorevoli	14			
4	.15.2	Pareri contrari e critici	15			
4.1	6 Ar	t. 93 cpv. 1 P-OSC	15			
4.1	7 Ar	t. 96 cpv. 1 P-OSC (concerne soltanto il testo italiano)	15			
4.1	8 Ar	t. 98 cpv. 7 P-OSC	16			
5. V	zione delle singole modifiche dell'OESC	16				
5.1	Ar	t. 13 cpv. 1 lett. c P-OESC	16			
5.2	All	legato I: n. I 9.4 P-OESC (abrogato)	16			
5.3	All	legato I: n. I.3.4 e 9.4 P-OESC (abrogato)	16			
5	5.1.1	Pareri favorevoli	16			
5	5.1.2	Rimandare la soppressione dell'emolumento	17			
5	5.1.3	Pareri critici	17			
6. P	Pubbli	icazione	18			
Partit	Partiti politici / Parteien / Partis politiques19					
Orga	Organizzazioni interessate / Interessierte Organisationen / Organisations intéressées 20					

Sintesi

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione è favorevole al progetto di revisione. Il consenso è stato espresso in modo esplicito o approvando in linea di massima il progetto e inoltrando soltanto osservazioni o proposte di modifiche concernenti singoli articoli. Nessuno degli interpellati ha respinto il progetto in toto.

La maggior parte dei consultati approva il progetto in particolare per quanto concerne la protezione extraprocessuale dei testimoni, la vigilanza, gli archivi, la soppressione della pubblicazione dei fatti di stato civile nonché l'abrogazione dell'emolumento per l'«accertamento dello stato civile». Fatta salva la vigilanza, accolta all'unanimità poiché rappresenta un adeguamento alla prassi, alcuni Cantoni e certune organizzazioni respingono singoli punti del progetto nella forma proposta o si esprimono in modo critico.

Alcuni partecipanti ritengono che la regolamentazione proposta in materia di protezione extraprocedurale dei testimoni non sia sufficientemente precisa. Vengono segnatamente criticate le modalità di cancellazione dei dati di una persona fittizia nonché l'interazione con le altre autorità (Comune di domicilio, AVS, ecc.) che, secondo loro, non sono regolate in modo sufficientemente dettagliato.

Tre organizzazioni professionali si sono espresse unicamente in merito alla soppressione della pubblicazione dei fatti di stato civile, che respingono categoricamente. In particolare la pubblicazione dei decessi è ritenuta molto importante per l'attività commerciale. Alla stessa stregua di tali organizzazioni, alcuni Cantoni evidenziano l'importanza della regolamentazione attuale e chiedono di mantenerla.

Alcuni partecipanti alla consultazione respingono la proposta di qualificare i vecchi registri di stato civile come «archivi». Ne risulterebbe un aggiornamento non uniforme dei vecchi registri e, così facendo, la Svizzera violerebbe i suoi obblighi internazionali sul rilascio di estratti di atti dello stato civile.

Quasi tutti gli interpellati approvano la soppressione dell'emolumento per «verificare lo stato civile delle persone» per motivi di carattere materiale. Nel contempo vi è tuttavia chi sottolinea che essa comporta una notevole riduzione delle entrate nel contesto dell'attuale situazione finanziaria. Per tale motivo si chiede di rinviare la soppressione dell'emolumento, ma anche di esaminare altri emolumenti alla luce del principio della copertura dei costi e dell'equivalenza.

1. In generale

La procedura di consultazione concernente il progetto di revisione dell'ordinanza sullo stato civile (protezione extraprocessuale dei testimoni, soppressione della pubblicazione dei fatti di stato civile, vigilanza, conclusione del rilevamento sistematico) è durata dal 2 settembre fino al 2 dicembre 2015. Sono stati invitati a partecipare i Cantoni, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale e le organizzazioni interessate.

Hanno risposto 25 Cantoni, 2 partiti, 11 organizzazioni nonché un privato. In totale sono pervenuti 39 pareri. Un Cantone non ha inoltrato alcun parere (JU). Un partito e due organizzazioni hanno espressamente rinunciato a prendere posizione in merito al progetto¹.

Partito socialista svizzero (PS), Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), Unione svizzera degli imprenditori.

2. Elenco dei partecipanti

In allegato si trova un elenco delle organizzazioni che hanno inoltrato il loro parere.

3. Osservazioni generali

3.1 Valutazione complessiva della revisione

3.1.1 Approvazione senza riserve

Quattro Cantoni approvano il progetto senza riserve (GL, NE, SZ, UR).

Di questi quattro Cantoni soltanto Glarona ha formulato osservazioni integrative, mentre gli altri si sono astenuti. Il Cantone di Glarona ha ritenuto le modifiche apportate all'OSC e all'OESC equilibrate e dunque attuabili da parte dei Cantoni. Per quanto concerne la soppressione della pubblicazione dei fatti di stato civile fa notare che tale proposta richiede una modifica dell'ordinanza cantonale sullo stato civile.

3.1.2 Approvazione di massima e astensione

La metà all'incirca dei consultati è in linea di massima favorevole alla revisione, ma chiede un disciplinamento più particolareggiato, singole restrizioni, abrogazioni o precisazioni (si vedano n. 4 e 5). Di conseguenza essi respingono in parte, esplicitamente o indirettamente, il progetto (AG, AI, BE, BS, GE, GR, OW, SO, VD, VS, ZH; PLR, UDC; CSC, Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter, UCS, FSPC.

Gli altri Cantoni e le restanti organizzazioni non si esprimono né a favore né a sfavore del progetto di revisione nel suo insieme. Apprezzano la possibilità data loro di esprimersi e si pronunciano in merito ad alcuni articoli specifici (AR, BL, FR, LU, NW, SG, SH, TG, TI, ZG; CP, FSA, USAM, ASSC).

3.1.3 Osservazioni generali

A titolo introduttivo, la FSA afferma di caldeggiare la promozione della digitalizzazione, ma si rammarica che nel progetto non vi sia nessun accenno al libero accesso ai dati governativi («Open Government Data»). Sebbene non sia previsto un accesso pubblico per ragioni inerenti alla protezione dei dati, certi dati anonimizzati andrebbero presi in considerazione nell'ambito della «Strategia Open Government Data Svizzera 2014 - 2018», approvata dal Consiglio federale il 16 aprile 2014. Inoltre, la FSA evidenzia che l'utilizzo del numero AVS ai sensi dell'articolo 8 OSC ha indotto l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza a esprimere qualche perplessità in merito. Ogni nesso sistematico con il numero AVS costituisce un notevole rischio per la sfera privata, motivo per il quale è molto importante porre l'accento sui principi generali della protezione dei dati nel caso in cui si decida di rinunciare a un identificatore settoriale a favore del numero AVS. A tale proposito, visto che la legge federale sulla protezione dei dati (LPD) non è applicabile, la FSA evidenzia che la base legale dell'articolo 43a del Codice civile svizzero (CC) è lacunosa. Sarebbe dunque auspicabile trasporre in una legge le disposizioni dell'ordinanza sul trattamento dei dati.

3.1.4 Rifiuto

Nessuno dei partecipanti alla consultazione ha respinto il progetto di revisione in toto.

3.1.5 Rinuncia totale o parziale ad esprimersi

Il Partito socialista svizzero, la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia nonché l'Unione svizzera degli imprenditori hanno espressamente rinunciato a esprimersi in merito al progetto. Il Cantone del Giura non si è manifestato in alcun modo.

Tre organizzazioni si esprimono esplicitamente soltanto su un punto per loro rilevante dal profilo economico e rinunciano a esprimersi sul progetto in generale o su singole disposizioni (USC, vsi, VSBS; si veda qui sotto n. 4.9).

4. Valutazione delle singole modifiche dell'OSC

4.1 Art. 2 cpv. 2 lett. c P-OSC (Uffici dello stato civile speciali)

Nessuna osservazione.

4.2 Art. 6a cpv. 3 e 47 cpv. 2 lett. f P-OSC (Registri dello stato civile e forma della divulgazione)

4.2.1 Approvazione

Un Cantone e un altro partecipante alla consultazione (GE; Clerc) hanno accolto con esplicito favore la proposta di considerare archivi i registri dello stato civile anteriori a una determinata data e la divulgazione sotto forma di una semplice copia dei dati ivi contenuti.

Per di più il Cantone di Ginevra auspica che sia possibile rilasciare semplici copie anche sulla base dei supporti menzionati all'articolo 92*a* capoverso 2 OSC (supporti elettronici, microfilm).

4.2.2 Rifiuti e critiche

Quattro Cantoni e quattro organizzazioni respingono di fondo la normativa proposta (BE, GR, ZG; CSC, Konferenz Innerschweizer Zivilstandsämter, ASSC) o la criticano (ZH; UCS).

Da un canto il rifiuto viene motivato facendo notare che sulla base dei vecchi registri devono ancora venir allestiti con regolarità estratti in particolare per le successioni (ASSC). Nello scambio di atti giuridici tali estratti devono fare piena prova dei fatti, esigenza questa che una copia non è in grado di soddisfare (BE; CSC, Konferenz Innerschweizer Zivilstandsämter). Inoltre la disposizione proposta viola obblighi internazionali della Svizzera ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione dell'8 settembre 1976 relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile (RS 0.211.112.112). Per tali motivi il Cantone di Zugo e la Konferenz Innerschweizer Zivilstandsämter respingono la disposizione; il Cantone di Zurigo chiede di esaminare la sua compatibilità con detta Convenzione.

Due interpellati rammentano che molti destinatari non sono in grado di leggere le copie del registro (BE; CSC). Secondo loro è inoltre problematico che i vecchi registri siano stati aggiornati e contengano di conseguenza annotazioni a margine che in parte consentono di individuare fatti molto più recenti (GR; CSC, ASSC). In tale contesto, secondo il Cantone dei Grigioni occorre

menzionare in modo esplicito che il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati si applica anche agli archivi. Una divulgazione dei dati va effettuata solamente in conformità con gli articoli 59 e 60 OSC.

Oltre a ciò i costi per ogni copia sono stati fissati soltanto a due franchi. Tale importo è assolutamente insufficiente per coprire gli oneri sostenuti in particolare per la ricerca (BE; CSC, UCS, ASSC).

Infine, coloro che hanno criticato tale disposizione, respingono pure la proposta di conservare i registri in un luogo diverso dall'ufficio dello stato civile (BE, GR; CSC).

Due partecipanti alla consultazione propongono quale alternativa di semplificare sia l'accesso da parte dei privati ai registri sia la divulgazione dei dati (BE, ZG). Il Cantone di Zugo propone un diritto di consultazione come quello vigente fino al 1° luglio 2004.

4.3 Art. 15 cpv. 1 secondo periodo e art. 15*b* P-OSC (Protezione extraprocessuale dei testimoni)

4.3.1 Panoramica

a) Approvazione senza riserve

Cinque Cantoni accolgono con esplicito favore la disposizione proposta dal progetto in materia di protezione extraprocessuale dei testimoni (FR, LU, SG, UR, VD). Secondo loro proprio oggigiorno è indispensabile disporre di strumenti legali per poter far fronte ai reati, in special modo a quelli terroristici (FR).

I partiti appoggiano il progetto (PLR, UDC).

b) Rifiuto

Il Cantone di Berna respinge il progetto nella versione proposta facendo notare che non sono stati tenuti sufficientemente in considerazione gli aspetti della sicurezza e della protezione dei dati. La costituzione di un'identità supplementare come pure l'identità medesima sono dati personali particolarmente meritevoli di protezione e vanno dunque classificati come segreti. Iscrivendo questi dati in Infostar si contraddice sostanzialmente il principio della segretezza visto che la cerchia delle persone autorizzate ad accedere a Infostar è molto ampia. Vi è dunque il rischio che possano venir fornite informazioni in merito.

c) Approvazione formale

In linea di principio sette Cantoni e tre organizzazioni approvano la disposizione, ne respingono tuttavia singoli aspetti. Diversi consultati auspicano in particolare una precisazione dei processi a livello di ordinanza (AI, GE, GR, OW, VS, ZG, ZH; CP, CSC, USAM).

4.3.2 Osservazioni generali

Appenzello Interno mette in discussione la disposizione per quanto concerne gli ambiti che vanno ben oltre la protezione extraprocessuale dei testimoni: mal si comprende per quale motivo occorra prevedere identità supplementari nel registro dello stato civile oltre che per la protezione extraprocessuale dei testimoni anche per l'inchiesta sotto copertura secondo il diritto penale civile e militare nonché per l'identità fittizia (art. 15*b* lett. c–e P-OSC).

A ciò si contrappone la richiesta di ampliare le possibilità di applicazione: il Cantone di Zurigo, da un canto, auspica che sia possibile rilevare nel registro dello stato civile identità fittizie anche per persone che non operano formalmente per la polizia e che basti l'«impiego» per compiti di

polizia. L'articolo 15*b* capoverso 1 lettera c P-OSC va pertanto riformulato. Dall'altro, il Cantone di Obvaldo vorrebbe poter rilevare con un'identità supplementare le persone da proteggere secondo il diritto cantonale. Secondo tale interpellato le autorità cantonali andrebbero autorizzate a inoltrare pertinenti richieste all'Ufficio federale di polizia.

Il Cantone di Friburgo e di Vaud sottolineano che le modalità vanno strutturate in modo tale da garantire il mantenimento assoluto e affidabile del segreto in merito ai dati dai quali dipende la sicurezza di una persona. A tale proposito il Cantone di Zugo chiede che si presti particolare attenzione all'impatto che l'inserimento di tali dati in altri sistemi potrebbe comportare. Il Cantone di Ginevra dal canto suo vorrebbe disciplinare a livello di ordinanza chi del SIS o dell'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile designa gli ufficiali dello stato civile che rilevano l'identità supplementare nel registro dello stato civile.

Diversi consultati auspicano che la disposizione sulla protezione extraprocessuale dei testimoni venga concretizzata a livello di ordinanza o all'interno di direttive amministrative. In particolare sono stati menzionati gli elementi illustrati a seguire.

4.3.3 Applicazione di un contrassegno all'identità supplementare e comunicazione dei dati

Alcuni partecipanti criticano che non sia stato regolato il nesso tra identità fittizia e identità reale.

Da un canto i Cantoni di Berna e di Zurigo nonché la CSC, chiedono che le persone con più di un'identità vengano contrassegnate nel registro dello stato civile (BE, ZH; CSC). In casi speciali tale collegamento deve essere visibile anche per terzi, ad esempio notai in occasione di una successione (BE; CSC). Due consultati rilevano esplicitamente la necessità di allestire istruzioni e direttive supplementari in merito (BE; CSC). Occorre ad esempio regolare come procedere in caso di un decesso o di una successione (BE, VS; CSC). Va inoltre definito in modo preciso in quali casi divulgare l'identità reale e in quali quella supplementare. Ci si chiede pure come trattare le richieste dei servizi sociali nell'ambito dell'assistenza fra parenti o delle assicurazioni sociali (BE; CSC).

Dall'altro, vi sono due partecipanti che, per motivi di sicurezza, chiedono di non creare alcun collegamento tra l'identità fittizia e la persona reale in Infostar (CP, UCS).

Il Cantone di Zugo domanda se, nel caso dell'inserimento dei dati in altri sistemi (RIPOL, VO-STRA, ISA, ZAS ecc.), la responsabilità della comunicazione dei dati non debba essere assunta dall'UFG. Il CP esige che la diffusione dei dati sia ristretta al minimo necessario.

4.3.4 Cancellazione dell'identità fittizia

Alcuni consultati fanno notare che non è stata prevista alcuna disposizione per il caso in cui l'identità fittizia non sia più necessaria (BE, BL, GR; CP). Viene sottolineato che la cancellazione definitiva di una persona dal registro dello stato civile in linea di principio non è stata prevista (BS). Occorre pure tenere conto che le identità fittizie non si fondano su documenti o registri di famiglia. Vi è dunque il rischio di una cancellazione accidentale nel corso di una procedura di rettificazione (ZG). Al fine di evitare una cancellazione accidentale, è necessario che le identità supplementari siano munite di un blocco della divulgazione dei dati (BE, ZG; CSC). Inoltre rimane insoluta la questione di cosa avvenga con i dati iscritti negli altri registri nel caso in cui si ponga fine all'identità fittizia (ZG).

4.3.5 Escludere il pericolo di abusi

Due Cantoni e un'organizzazione sottolineano esplicitamente che occorre escludere assolutamente qualsiasi abuso con l'identità supplementare; va evitato che una persona possa continuare a utilizzare un'identità fittizia sottraendosi così ai suoi obblighi civili, penali e amministrativi (CP, USAM). A tal fine le identità fittizie vanno adeguatamente contrassegnate (ZH).

4.4 Art. 23 cpv. 2 lett. c OSC (nessuna modifica prevista nel progetto)

Il Cantone di Zugo chiede che l'articolo 23 capoverso 2 lettera c dell'attuale ordinanza sullo stato civile venga riformulato. Invece «del Cantone di nascita, se non è data la competenza di cui alle lettere a o b» il tenore dovrebbe essere «del Cantone in cui è stata effettuata l'ultima documentazione, se non è data la competenza di cui alle lettere a o b».

Esso motiva la sua richiesta rilevando che con la conclusione del rilevamento retroattivo sistematico e con la documentazione degli eventi sempre più cittadini stranieri senza collegamento con cittadini svizzeri vengono iscritti nel registro dello stato civile svizzero. Dal momento che anche questi dati personali soggiacciono all'obbligo dell'aggiornamento, i conflitti di competenza negativi tra le autorità di vigilanza cantonali sono sempre più frequenti. Modificando l'articolo 23 capoverso 2 lettera c OSC sarebbe possibile eliminare tale conflitto per quel che concerne il principio della completezza dei registri.

4.5 Art. 34 cpv. b e bbis P-OSC

4.5.1 Panoramica

Cinque Cantoni sono nel complesso favorevoli ma sollevano quesiti o formulano delle osservazioni (AG, AR, GR, NW, ZG).

4.5.2 Osservazioni pervenute

La normativa viene accolta positivamente con la motivazione che stabilire un ordine di priorità consente di creare maggiore chiarezza su chi sia tenuto ad annunciare la nascita (AR, GR, NW) e agevola l'applicazione dell'articolo 91 OSC (decisione di multa in caso di violazione degli obblighi di notificazione). Tuttavia, sottolinea uno degli interpellati, soltanto a condizione che la prima persona dell'elenco sia passibile di pena in caso di violazione dell'obbligo di notificazione, altrimenti il rapporto tra le persone e le autorità sottoposte all'obbligo di notificazione rimane ambiguo (AR).

Dal momento che nella pratica è molto difficile e laborioso determinare l'ordine di priorità tra le persone tenute alla notificazione, il Cantone di Appenzello Esterno auspica che la Confederazione approfondisca se sia possibile rinunciare completamente all'articolo 91 OSC o almeno alla fattispecie commessa per negligenza.

Il Cantone di Argovia ritiene tuttavia corretto che sia la madre a essere l'ultima persona a dover notificare la nascita poiché sovente, in caso di parti a domicilio, il personale medico presente omette di notificare la nascita.

Alcuni consultati deplorano che la notificazione della morte non sia disciplinata in modo analogo (AR, GR, NW, ZG). Se si intende chiarire tale questione nel caso della notificazione della nascita, occorre per coerenza stabilire un ordine anche nel caso della notificazione della morte

(NW, ZG). Stabilire nel singolo caso quale persona non abbia adempiuto per tempo il suo obbligo di notificazione è difficile e molto impegnativo, tuttavia tali accertamenti sono indispensabili visto che gli uffici dello stato civile sono tenuti a segnalare i relativi abusi all'autorità di vigilanza (AR, GR).

Un Cantone fa notare che con la nuova normativa in materia di notificazione della nascita vi è il rischio che venga annunciata una donna diversa dalla madre del bambino. Pertanto occorre esaminare se non sia opportuno obbligare le case per partorienti e gli ospedali a controllare l'identità delle partorienti al momento dell'ammissione. Senza tale controllo sussiste il rischio che la procedura di adozione o il divieto della maternità surrogata vengano elusi (AG).

4.6 Art. 35 cpv. 6 P-OSC (Autorità competente, forma e termine per la notificazione)

4.6.1 Approvazione senza riserve

Quattro Cantoni approvano esplicitamente la norma anche tenuto conto della prassi (AR, BL, SO, TI) e si dicono favorevoli alla creazione di una base legale che consente di chiedere una pertinente conferma anche nei casi in cui sussiste una relazione con l'estero. Un consultato menziona espressamente il nuovo fenomeno della maternità surrogata (BL). Per un altro Cantone, nel caso di parti non assistiti, vi è effettivamente la possibilità di ingannare le autorità sull'identità della partoriente (TI). Un altro afferma di aver già avuto modo di trattare casi del genere (SO).

4.6.2 Approvazione formale

Cinque Cantoni e un'organizzazione sono in linea di massima favorevoli, ma formulano anche osservazioni o proposte aggiuntive (BE, GE, NW, VS, ZG; ASSC).

Da un canto, il progetto va completato: occorre poter esigere un documento che non attesti soltanto il parto, bensì anche la gravidanza (BE, NW, VS, ZG; ASSC). Dall'altro, è necessario adeguare la competenza: il termine «ufficio dello stato civile» va sostituito con «autorità dello stato civile». Se la notificazione viene effettuata più di 30 giorni dopo la nascita, le autorità di vigilanza devono disporre l'iscrizione della nascita fondandosi sull'articolo 35 capoverso 2 OSC. Con la formulazione «autorità dello stato civile», anche l'autorità di vigilanza può esigere un'analoga conferma nel corso dei suoi accertamenti dei fatti (NW, ZG).

Quattro partecipanti fanno notare che il termine «attestazione» in materia di stato civile è utilizzato per fattispecie negative. Per questo motivo l'impiego del termine «conferma» è più adeguato (BE, ZG; Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter, ASSC). Nel contempo un interpellato fa notare che l'ordinanza sullo stato civile parla di «certificato di morte» rilasciato dai medici (ASSC).

Infine, due consultati chiedono che le nascite, avvenute al di fuori delle strutture sanitarie, vengano obbligatoriamente comprovate (GE; Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter).

4.7 Art. 49 cpv. 1 lett. a e b P-OSC

Il Cantone Ticino si dice esplicitamente favorevole alle aggiunte proposte all'elenco delle comunicazioni da effettuare all'amministrazione comunale.

4.8 Art. 52a P-OSC (All'Ufficio federale di polizia)

Il Cantone di Zurigo è contrario alla norma proposta poiché ogni modifica dei dati di una persona viene comunicata da Infostar alla banca dati RIPOL. Tale operazione concerne anche dati di persone che non sono registrate in RIPOL. La base legale (art. 15 della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione; RS *361*) è insufficiente per una trasmissione dei dati così estesa. Per tali motivi occorre esaminare la necessità di una base legale.

Un consultato invece approva espressamente la norma facendo notare che essa consente di colmare una lacuna (TI).

4.9 Art. 57 P-OSC (Pubblicazione di fatti di stato civile)

4.9.1 Panoramica

Nove Cantoni e due organizzazioni approvano esplicitamente l'abrogazione (BL, BS, FR, NW, SG, SO, UR, VD, VS; CP, ASSC).

Anche i partiti la approvano esplicitamente (PLR, UDC).

All'opposto, i Cantoni di Argovia, Appenzello Interno e Lucerna respingono l'abrogazione in toto, mentre i Cantoni di Ginevra e Ticino soltanto in parte. Inoltre tre organizzazioni si sono limitate nei loro pareri a respingere la modifica proposta (USC, vsi, VSBS). Anche l'USAM respinge il progetto.

4.9.2 Pareri in linea di massima favorevoli

Cinque consultati fanno notare che nel loro Cantone la pubblicazione non esiste più da tempo (BL, FR, VD; CP, ASSC). Per un consultato l'abrogazione va approvata: in effetti attualmente la notifica elettronica al registro cantonale degli abitanti può in qualche caso comportare una pubblicazione non gradita dal momento che l'auspicio di soprassedere alla pubblicazione dell'interessato non viene trasmesso a detto registro. Con la soppressione totale della pubblicazione tale problema non si pone più (BS).

Alcuni partecipanti alla consultazione motivano il consenso essenzialmente con l'assenza di un interesse pubblico preponderante che potrebbe giustificare un'ingerenza negli interessi privati delle persone interessate (FR, VD, VS; UCS). Altri ritengono inoltre che occorra rinunciare alla pubblicazione di fatti di stato civile per motivi inerenti alla protezione dei dati (BS, NW, VD; CP, UCS) e della personalità (SO, VS; ASSC). Un consultato infine rammenta che istituzioni parzialmente private come gli ospedali pubblicano tali dati. Di conseguenza non vi è più la necessità originaria di procedere alla pubblicazione direttamente a partire dai registri di stato civile (SO).

Secondo l'UCS, è necessario istituire un divieto anche a livello cantonale. Trova preoccupante che si possa procedere alla pubblicazione d'intesa con l'incaricato cantonale della protezione dei dati a partire dalle iscrizioni del registro del controllo degli abitanti, come evocato nel rapporto esplicativo. Da un canto, i quesiti che si pongono in materia di protezione dei dati sono gli stessi che parlano a favore dell'abrogazione dell'articolo 57 OSC; dall'altro i dati concernenti il decesso sono in parte disponibili soltanto qualche giorno se non qualche settimana dopo la morte e dunque dopo la cerimonia funebre. La decisione di pubblicare un annuncio mortuario deve rimanere di esclusiva competenza dei congiunti.

4.9.3 Pareri contrari

a) Cantoni

Tre consultati disapprovano l'abrogazione e motivano il loro parere negativo invocando l'interesse del pubblico alla pubblicazione di fatti di stato civile (AG, AI, LU). Si teme inoltre che la soppressione non faccia altro che contribuire a un'ulteriore anonimizzazione della società e dunque a una progressiva assenza di trasparenza in un mondo globalizzato che si batte per maggiore sicurezza (FSPC). Un Cantone sottolinea che già attualmente la pubblicazione fondata sul diritto cantonale è possibile soltanto su richiesta e con il consenso delle persone interessate. Tale soluzione ha dato buona prova, motivo per cui respinge l'abrogazione dell'articolo 57 OSC (LU).

Tre Cantoni criticano in particolare (AG) o soltanto (GE, TI) l'abrogazione della pubblicazione dei decessi. I consultati sono del parere che l'opinione pubblica deve potersi informare sul decesso di una persona (popolazione di un Comune, persone con rapporti giuridici facenti capo al soggetto defunto, notai). Tali interessi pubblici prevalgono su quelli privati (AG, TI). Occorre inoltre considerare che alla protezione della personalità dei defunti si attribuisce meno peso che a quella delle persone in vita (TI).

Si propone inoltre di adempiere le esigenze in materia di protezione dei dati mediante disposizioni di consenso o di rifiuto (AG) o di accordare l'accesso a tali informazioni per il tramite dei Comuni di residenza (GE).

b) Organizzazioni di carattere commerciale

Tre organizzazioni si sono espresse unicamente in merito a tale punto. Infatti, come rappresentanti del mondo economico-commerciale ritengono che la pubblicazione di fatti di stato civile sia indispensabile dal profilo economico (USC, vsi, VSBS). Anche l'USAM è dello stesso parere.

L'USAM deplora l'affermazione avversa al mondo degli affari contenuta nel rapporto esplicativo. È improprio asserire che la pubblicazione di tali fatti accresca il rischio di creare «banche dati parallele» a scopo commerciale. Per tale motivo un'ingerenza nella sovranità dei Cantoni non si giustifica.

L'USC nonché il VSBS chiedono esplicitamente l'obbligo per i Cantoni di pubblicare i fatti di stato civile o almeno di mantenere l'articolo 57 OSC vigente. Deplorano che tutti i fatti di stato civile vengano trattati alla stessa stregua e non ne comprendono il motivo visto che, conformemente al diritto vigente, nel singolo caso è possibile opporvisi. Inoltre, secondo loro, il rapporto esplicativo non approfondisce a sufficienza la questione degli interessi privati alla pubblicazione dei fatti di stato civile.

Sostengono inoltre che la data di nascita è indispensabile per identificare una persona: diversamente dal cognome nel nuovo diritto in materia di cognome, essa non si modifica nel corso della vita e in numerosi casi consente agli interessati di evitare spiacevoli confusioni. Un notevole interesse generale esiste anche in materia di pubblicazione dei decessi. Colui che è coinvolto in un rapporto contrattuale non ancora giunto a termine o durevole deve assolutamente venire a conoscenza del decesso del partner commerciale. Da un canto occorre confrontarsi con un nuovo partner commerciale (comunione ereditaria), dall'altro il decesso interessa dei termini (per es. prescrizione dell'attestato di carenza di beni giusta l'art. 149a cpv. 1 LEF).

Infine, per motivare il mantenimento dell'articolo 57 OSC, si menziona la circostanza che i Cantoni possono continuare a pubblicare singoli fatti di stato civile anche dopo la sua abrogazione fondandosi come sinora sul diritto cantonale: se, come sostenuto nel rapporto esplicativo, la

pubblicazione di fatti dio stato civile cela rischi tanto gravi, andrebbe vietata anche a livello cantonale. Se però la pubblicazione è consentita fondandosi sul diritto cantonale, dovrebbe esserlo anche a livello di legislazione federale.

Un'organizzazione si riferisce unicamente alla pubblicazione dei decessi (VSBS). Gli artigiani che esercitano un'attività nell'ambito dell'arte funeraria devono poter contare sulla pubblicazione dei decessi poiché, in caso contrario, non sono in grado di fornire un'offerta personale. Inoltre i principi etici applicati ai contatti con i parenti del defunto sono parte integrante delle regole deontologiche della professione e vengono rispettati. Senza la possibilità di sottoporre un'offerta personale, le piccole imprese attive nel taglio della pietra non sarebbero in grado di sopravvivere e la vendita di monumenti funerari passerebbe in mano alle imprese industriali che si riforniscono prevalentemente all'estero. In questo caso l'origine delle pietre è sconosciuta e sovente per l'estrazione della materia prima vengono impiegati anche minori. Si potrebbe dunque adottare una soluzione alternativa che preveda la notifica dei decessi unicamente al VSBS.

4.10 Art. 84 cpv. 1, 2 e 5, 85 cpv. 2 e 3, 86 cpv. 2 nonché 96 cpv. 2 P-OSC

Quattro Cantoni e due organizzazioni approvano esplicitamente le modifiche previste in materia di vigilanza (BS, FR, GE, VD; CP, USAM). Il mutamento nell'ambito della competenza formale è accolto favorevolmente poiché, per due Cantoni, l'UFSC è un ufficio specializzato con maggiore esperienza sia per quanto concerne la prassi sia nell'ambito della collaborazione con le autorità dello stato civile rispetto al DFGP (BS, FR). Altri due Cantoni consultati sono del parere che la disposizione si giustifichi anche perché l'UFSC, nell'ambito del suo mandato di vigilanza, non emana decisioni di carattere politico e prende le sue decisioni come gli altri uffici preposti ai registri pubblici (FR, VD). Inoltre, già oggi l'UFSC esercita gran parte della sua attività di vigilanza sulla base di una delega (VD; CP, USAM). Un Cantone auspica che le ispezioni dell'UFSC non vengano compiute soltanto a seconda dei bisogni bensì regolarmente (GE).

4.11 Art. 90 cpv. 1 e 2 P-OSC

4.11.1 Approvazione

L'unificazione del termine di ricorso è accolto con esplicito favore da un Cantone e da un'organizzazione (LU; ASSC).

4.11.1 Rifiuto

Sette Cantoni e un'organizzazione respingono la proposta (NW, OW, SG, SH, TG, ZG, ZH; CSC).

L'unificazione viene respinta con le motivazioni seguenti:

Per due Cantoni la necessità di unificare a livello nazionale il termine di ricorso non è comprovata (NW, ZH). Un altro consultato evidenzia che i termini attuali previsti dai Cantoni sono adeguati e non sono mai emerse carenze in tale ambito (TG). Le decisioni degli ufficiali dello stato civile e le decisioni su ricorso concernono prevalentemente la documentazione nel registro dello stato civile. È dunque auspicabile che acquisiscano validità giuridica il più rapidamente possibile (SG).

Due Cantoni e un'organizzazione sono del parere che la Confederazione non sia competente in materia di diritto procedurale dinanzi alle autorità cantonali e comunali (SG, ZH; CSC). L'unificazione prevista costituisce pertanto un'ingerenza nella sovranità cantonale. Sempreché la

Confederazione non preveda un disciplinamento esaustivo, la procedura è retta dal diritto cantonale (art. 89 cpv. 1 OSC). La Confederazione deve dunque disciplinare la procedura in modo esaustivo o lasciare ai Cantoni la sovranità in materia (OW).

Inoltre le modifiche puntuali della procedura non sono efficaci e costringono i Cantoni ad effettuare numerosi e inutili adeguamenti legislativi (OW).

Altri due partecipanti rilevano che il rinvio al diritto in materia di registro di commercio non è pertinente (SH, TG). L'entrata in vigore dell'ordinanza sul registro di commercio si prefiggeva di istituire in ogni Cantone un tribunale superiore come unica autorità giudiziaria di ricorso riducendo in tal modo l'iter ricorsuale, cosa che la revisione dell'OSC non prevede (TG).

Un Cantone fa notare che se effettivamente si vuole un'unificazione dei termini, l'entrata in vigore di tale disposizione va fissata in modo da lasciare sufficiente tempo ai Cantoni per adequare la loro legislazione (SG).

In caso di eventuale armonizzazione, un Cantone chiede che il tenore dei due capoversi venga adeguato in analogia alla legge federale sulla procedura amministrativa (PA): le decisioni degli ufficiali dello stato civile possono essere impugnate entro 30 giorni dalla notificazione della decisione (...) con ricorso all'autorità di vigilanza.

4.12 Art. 92a cpv. 1 OSC (nessuna modifica prevista dal progetto)

Un partecipante critica che i termini dell'articolo 92a capoverso 1 lettera a—c non vengano adeguati. Tali termini sono stati fissati nel 2010, motivo per cui occorre tenere conto del tempo trascorso da allora. La persona più anziana della Svizzera è deceduta nel 2015 a 111 anni, l'adeguamento dei termini, secondo il consultato, non cagiona dunque alcun pregiudizio. Inoltre si apprendono più dettagli sulle persone molto anziane che vivono tra di noi quando vengono festeggiate in una trasmissione radiofonica che consultando il registro dello stato civile. L'interpellato conclude che i termini vanno posticipati di 5 anni (Clerc).

4.13 Art. 92a cpv. 1bis P-OSC

Nessuna osservazione.

4.14 92b cpv. 1bis P-OSC

Nessuna osservazione

4.15 Art. 92c cpv. 1 e 1bis P-OSC

4.15.1 Pareri favorevoli

Quattro Cantoni approvano esplicitamente la fissazione del termine per salvaguardare i registri delle famiglie, visto che tale procedura non avrebbe potuto essere portata a termine entro la scadenza attualmente prevista (GE, GR, SO, TI). Tuttavia nel contempo i Cantoni dei Grigioni e di Soletta rilevano che il termine proposto costituisce comunque una sfida.

I Cantoni di Vaud e del Vallese accolgono con esplicito favore la possibilità di salvaguardare i dati con tecniche digitali. Le tecniche digitali di conservazione facilitano l'accesso e l'elaborazione dei dati (VD).

4.15.2 Pareri contrari e critici

Alcuni Cantoni e un'organizzazione respingono la proposta e chiedono una proroga del termine (AG) o la rinuncia a una nuova procedura di conservazione (BE, LU; CSC, Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter). Per tale motivo due interpellati chiedono di inserire nel rapporto esplicativo che le nuove iscrizioni nei registri cartacei, dopo che il salvataggio dei dati è stato effettuato, non richiede una nuova salvaguardia (BE; CSC).

Il Cantone di Lucerna rileva che la salvaguardia dei dati è già stata effettuata. Dal profilo tecnico una nuova digitalizzazione o microfilmazione non è necessaria tanto più che una tale operazione non è deducibile dall'OSC.

Anche la Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter fa notare che i Cantoni di Lucerna, Uri e Zugo hanno già effettuato la salvaguardia dei registri cartacei nel 2004 nel quadro della riorganizzazione e della chiusura dei registri di famiglia. Secondo tale partecipante la ripetizione di una tale operazione non è sensata dal profilo dei costi e occorre rinunciare a una nuova salvaguardia dei dati se quest'ultima è già stata effettuata prima del 31 dicembre 2003.

Oltre alle ridotte risorse finanziarie e in materia di personale, il Cantone di Argovia mette anche l'accento sul dispendio di tempo necessario a tale operazione. Da un canto esso rileva che il controllo finale non è ancora stato portato a termine in modo capillare, dall'altro fa notare che la maggioranza dei Cantoni e dei Comuni devono fare capo nello stesso arco temporale a pochi fornitori in grado di procedere a tale salvataggio di dati. Il termine va dunque prorogato fino al 2022.

4.16 Art. 93 cpv. 1 P-OSC

Cinque interpellati si sono espressi sulla disposizione proposta.

Il Cantone di Lucerna fa notare che gli uffici dello stato civile regionali hanno terminato il rilevamento retroattivo sistematico dei dati ed esso adempie dunque tutte le condizioni previste dal progetto.

Per il Cantone di Basilea-Campagna tale disposizione è troppo vaga poiché omette di definire quali dati del registro dello stato civile vanno trasferiti ad Infostar e in che modo ciò deve avvenire. Poco utile è pure regolare la questione mediante direttiva.

Tre consultati precisano che può trattarsi solamente di dati di persone in vita (SO; ASSC, UCS). Per un Cantone il rilevamento retroattivo sistematico di persone defunte eccederebbe le capacità finanziarie dei Cantoni (SO). Conseguentemente le persone defunte vanno rilevate soltanto se ciò è veramente indispensabile (ASSC).

4.17 Art. 96 cpv. 1 P-OSC (concerne soltanto il testo italiano)

Il Cantone di Vaud auspica che nel quadro di una futura revisione venga ampliata la cerchia di ufficiali dello stato civile straordinari menzionando quale esempio gli ufficiali dello stato civile in pensione nonché altri impiegati del settore pubblico ovviamente a condizione che siano formati in modo adeguato e posti sotto la vigilanza dell'autorità competente.

4.18 Art. 98 cpv. 7 P-OSC

Due Cantoni e due organizzazioni (GR, ZG; ASSC, CSC) rifiutano tale disposizione. Essi auspicano lo stralcio definitivo della disposizione poiché respingono l'idea di qualificare i vecchi registri di stato civile come «archivi» (si veda n. 4.2). Inoltre secondo il Cantone dei Grigioni ci si può chiedere in che misura l'articolo 9 CC (maggiore forza probatoria dei registri pubblici) si applichi ancora ai vecchi registri se non vi è l'obbligo di aggiornarli. Il Cantone di Zugo ripete che la Svizzera è tenuta a rilasciare estratti plurilingui di atti dello stato civile e che siffatti estratti vengono ancora richiesti con regolarità all'estero. Inoltre fa notare che se non è più possibile iscrivere annotazioni a margine non si dovrebbe neppure più poter procedere a rettificazioni. In alternativa il Cantone di Zugo ripropone nuovamente di rendere più agevole l'accesso ai registri e di semplificare la divulgazione dei dati personali ai privati. Menziona a tal proposito un diritto di consultazione che esisteva fino al 2004 nell'ordinanza sullo stato civile.

Altri Cantoni nonché un'organizzazione (BE, NW, ZH; UCS) sono sostanzialmente d'accordo con quanto proposto, deplorano però che si tratti di una formulazione potestativa.

Il Cantone di Berna a tale proposito constata che il progetto lascia all'ufficiale dello stato civile la scelta se iscrivere o meno un'annotazione a margine. Al fine di evitare pratiche divergenti è necessaria una formulazione assoluta.

I Cantoni di Nidvaldo e di Zurigo come pure l'UCS auspicano che venga garantita l'uniformità della documentazione. Essi chiedono perciò il divieto di iscrivere annotazioni a margine. Il Cantone dei Grigioni invece postula un obbligo di iscrivere annotazioni a margine.

Il Cantone del Vallese approva che il tenore proposto consenta ancora le annotazioni a margine. Rileva anche che le autorità vallesane hanno proseguito sino a oggi ad aggiornare i registri. Tuttavia è del parere che occorra adeguare il rapporto esplicativo nella versione in lingua tedesca: invece di «dürfen nicht geändert» occorre inserire «müssen nicht geändert».

5. Valutazione delle singole modifiche dell'OESC

5.1 Art. 13 cpv. 1 lett. c P-OESC

Nessuna osservazione.

5.2 Allegato I: n. I 9.4 P-OESC (abrogato)

Nessuna osservazione.

5.3 Allegato I: n. I.3.4 e 9.4 P-OESC (abrogato)

5.1.1 Pareri favorevoli

Diversi interpellati approvano esplicitamente l'abrogazione definitiva dell'emolumento e in particolare la motivazione di tale proposta (BS, GE, LU; CP, USAM). Tuttavia i Cantoni di Basilea-Città e di Lucerna evidenziano anche la notevole perdita che ne deriva.

5.1.2 Rimandare la soppressione dell'emolumento

Alcuni partecipanti (BL, FR; PLR; ASSC, UCS) condividono sostanzialmente il principio della soppressione, auspicano tuttavia che coincida con la fine del rilevamento retroattivo. Infatti finché quest'ultimo non è stato portato a termine, occorre procedere a dei controlli.

5.1.3 Pareri critici

Tutti gli interpellati che si sono espressi in merito concordano esplicitamente con il fatto che, una volta terminato il rilevamento retroattivo, per motivi tecnici non sarà più possibile richiedere l'emolumento ai cittadini.

Tuttavia viene criticato che tale emolumento sia semplicemente soppresso.

Il Cantone di Berna e la CSC rilevano che i Cantoni e i Comuni hanno dovuto mettere a disposizione risorse personali non indifferenti per il rilevamento retroattivo. Tali spese non sono per nulla state coperte dall'emolumento che oggi si vuole stralciare: rapportato al numero dei luoghi di attinenza il Cantone di Berna è uno dei Cantoni che conta più cittadini in Svizzera. Alle entrate risultanti dagli emolumenti, che possono essere quantificate in mezzo milione di franchi circa all'anno, si contrappone un dispendio in termini di personale di diversi milioni di franchi, che a livello nazionale, secondo la CSC, è quantificabile in più di 90 milioni di franchi. Dette spese sono compensate soltanto in minima parte dalle entrate derivanti dall'emolumento. Anche se il Cantone di Berna e la CSC ammettono che una volta terminato il rilevamento retroattivo l'emolumento non si giustifica più, rilevano comunque che i Cantoni subiscono una chiara perdita per spese comprovate. Chiedono pertanto che venga esaminata la riscossione di altri emolumenti.

Tale richiesta è condivisa da altri sei Cantoni e due ulteriori organizzazioni (AG, SO, TI, VS, ZG, ZH; CSC, Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter, ASSC). Da un canto le entrate che vengono a mancare vanno compensate secondo il principio della copertura dei costi e dell'equivalenza (SO); dall'altro occorre tenere conto del fatto che gli emolumenti esistenti non coprono i costi (AG, BE). Una necessità di adeguamento sussiste in particolare per quanto concerne i processi complessi come il riconoscimento del figlio o la preparazione del matrimonio e dell'unione registrata (AG; CSC) nonché delle documentazioni complicate della dichiarazione del nuovo nome e quelle in materia di protezione dei minori e degli adulti (SO; ASSC). Inoltre occorre considerare che l'iscrizione di una persona straniera nel registro dello stato civile e l'assoggettamento del cognome al diritto nazionale non solo è laborioso e richiede molto tempo, ma necessita anche di approfondite conoscenze specialistiche (ASSC). In generale i legami sempre più internazionali generano anche maggiore lavoro (CSC). In tale contesto il Cantone di Berna e di Zugo, la CSC e la Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter, criticano il fatto che determinati processi non possono venir addebitati secondo il principio della causalità. Così, ad esempio, la dichiarazione di assoggettamento del cognome al diritto nazionale al momento della nascita, la preparazione del matrimonio o la fase preliminare di una procedura sono gratuite sebbene a volte occorrano accertamenti laboriosi che richiedono approfondite conoscenze specifiche in materia di conflitti di legge e di diritto del cognome.

A proposito della dichiarazione di assoggettamento del cognome al diritto nazionale, il Cantone di Zugo rileva inoltre che proprio nel caso delle nascite occorre accertare preliminarmente la questione della cittadinanza del bambino e se una persona ricada sotto la Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati.

Il Cantone Ticino ritiene che occorra prendere misure in particolare nell'ambito del riconoscimento in Svizzera di decisioni giudiziarie e amministrative pronunciate all'estero (art. 32 LDIP)

e chiede di prendere in considerazione l'opportunità di riscuotere un emolumento per simili procedure. Il Cantone di Zurigo va oltre e chiede che la nota introduttiva dell'allegato 2 dell'OESC sia stralciata. L'interpellato rileva che le procedure in virtù dell'articolo 32 LDIP sono sovente in contradditorio con richiedenti e opponenti che sono rappresentati da un patrocinatore. Considerato l'onere generato, la gratuità di tali procedure è inadeguata. Inoltre è in contraddizione con l'articolo 89 capoverso 1 OSC, secondo cui la competenza in materia di procedura spetta ai Cantoni. In questo rientra pure il disciplinamento delle spese. Inoltre la OESC prevede solo emolumenti per le attività ordinarie che si ripetono frequentemente. Infine, il consultato rileva che è possibile accordare l'assistenza giudiziaria ai partecipanti alla procedura indigenti.

La Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter chiede che l'emolumento, che andrà abrogato, sia riformulato in «accertamento dello stato civile». Nella pratica viene regolarmente richiesta una conferma dei dati dello stato civile dalle persone interessate prima di documentare un riconoscimento, una dichiarazione concernente il cognome o la preparazione di un matrimonio. Tale modo di procedere garantisce che i dati contenuti in Infostar siano aggiornati, ma comporta anche molto lavoro. Lo stesso dicasi per la gestione dei dati personali in Infostar. Essa è del parere che occorra creare anche una base legale che consenta di fatturare l'onere per i lavori preparatori degli appuntamenti ai quali gli interessati non si presentano.

Il Cantone di Argovia e l'ASSC propongono di collaborare con la Confederazione fornendole delle analisi e le basi di calcolo per giustificare l'adeguamento dell'emolumento. Il Cantone di Soletta propone di aumentare di 25 franchi gli emolumenti per il riconoscimento del figlio e di 50 franchi quelli per la procedura preparatoria del matrimonio nonché per la procedura preliminare dell'unione registrata.

Il Cantone di Zurigo si esprime in favore del mantenimento dell'emolumento. Secondo questo interpellato, la sua abrogazione non è urgente visto che il grado di copertura dei costi delle operazioni dello stato civile si situa appena tra il 40 e il 60 per cento. Rileva inoltre che molti stati civili non sono ancora stati aggiornati sebbene il rilevamento retroattivo sia stato concluso. In particolare occorre pensare ai cittadini svizzeri all'estero o agli stranieri che dimenticano di annunciare eventi dello stato civile avvenuti all'estero. Per tale motivo è opportuno mantenere l'emolumento almeno per i casi in cui lo stato civile non è aggiornato.

Anche il Cantone dei Grigioni auspica che sia mantenuto l'emolumento, ma soltanto per le persone che non sono state rilevate retroattivamente sulla base del registro delle famiglie poiché la verifica dell'eventuale situazione famigliare è molto laboriosa.

6. Pubblicazione

Secondo l'articolo 9 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (RS 172.061), sono accessibili al pubblico: la pertinente documentazione; al termine della procedura, i pareri pervenuti; il riassunto dei risultati della consultazione, dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto. Le versioni integrali dei pareri possono essere consultate presso l'Ufficio federale di giustizia.

Elenco dei partecipanti Verzeichnis der Eingaben Liste des organismes ayant répondu

Cantoni / Kantone / Cantons

AG Argovia / Aargau / Argovie ΑI Appenzello Interno / Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int. AR Appenzello Esterno / Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext. BE Berna / Bern / Berne BL Basilea-Campagna / Basel-Landschaft / Bâle-Campagne BS Basilea-Città / Basel-Stadt / Bâle-Ville FR Friburgo / Freiburg / Fribourg GE Ginevra / Genf / Genève GL Glarona / Glarus / Glaris GR Grigioni / Graubünden / Grisons LU Lucerna / Luzern / Lucerne NE Neuchâtel / Neuenburg NW Nidvaldo / Nidwalden / Nidwald OW Obvaldo / Obwalden / Obwald SG San Gallo / St. Gallen / Saint-Gall SH Sciaffusa / Schaffhausen / Schaffhouse SO Soletta / Solothurn / Soleure SZ Svitto / Schwyz TG Turgovia / Thurgau / Thurgovie TI Ticino / Tessin UR Uri VD Vaud / Waadt VS Vallese / Wallis / Valais ZG Zugo / Zug / Zoug

Partiti politici / Parteien / Partis politiques

Zurigo / Zürich / Zurich

ZH

PLR Partito liberale-radicale. I Liberali

Freisinnig-Demokratische Partei. Die Liberalen Parti radical-démocratique. Les Libéraux-Radicaux

PS Partito Socialista Svizzero

Sozialdemokratische Partei der Schweiz

Parti socialiste suisse

UDC Unione Democratica di Centro

Schweizerische VolkPSartei

Union démocratique du centre

Organizzazioni interessate / Interessierte Organisationen / Organisations intéressées

ASSC/SVZ Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile

Schweizerischer Verband für Zivilstandswesen Association suisse des officiers de l'état civil

Clerc Pierre-André

CP Centre Patronal

CSC/KAZ/CEC Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile

Konferenz der Kantonalen Aufsichtsbehörden im Zivilstandswesen Conférence des autorités cantonales de surveillance de l'état civil

FSA/SAV Federazione Svizzera degli Avvocati

Schweizerischer Anwaltsverband Fédération Suisse des Avocats

Swiss Bar Association

FSPC/SVBK Federazione svizzera dei patriziati e delle corporazioni

Schweizerischer Verband der Bürgergemeinden und Korporationen

Fédération suisse des bourgeoisies et Corporations Federaziun svizra da la vischnancas e corporaziuns

Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter

USAM/SGV Unione svizzera delle arti e mestieri

Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des art et métiers

UCS/SSV Unione delle città svizzere

Schweizerischer Städteverband

Union des villes suisses

USC/SVC Unione svizzera dei creditori Creditreform

Schweizerischer Verband Creditreform Union Suisse des créanciers Creditreform

Unione Svizzera degli Imprenditori Schweizerischer Arbeitgeberverband Union Patronale Suisse

vsi Associazione degli Uffici Fiduciari d'incasso Svizzeri

Verband Schweizerischer Inkassotreuhandinstitute

Association Suisse des Sociétés Fiduciaires de Recouvrement

VSBS Verband Schweizer Bildhauer- und Steinmetzmeister